



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 7 SETTEMBRE 2015 – DELIBERE DEPOSITATE IL 21 SETTEMBRE 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Michele Dulvi Corcione, avv. Gianluca De Vincentiis, avv. Luigi Paolo Giella, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti

N. 200. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RICCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA): ART.1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GERARDO DEL VECCHIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO): ART.1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA: ART.4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'atto di contestazione dell'11 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 24 marzo 2015, prot. 7828/363, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 189, con la quale era stato disposto il rinvio, della trattazione del procedimento in esame, al 7 settembre 2015. Alla prevista riunione (7 settembre 2015) è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Sono stati, altresì, presenti: l'assistente legale del sig. Del Vecchio Gerardo, nonché della società Vis Ariano Calcio, ed il sig. Giuseppe Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società da egli rappresentata. Preliminarmente, questo Tribunale esibisce, al sig. Ricci, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali, con le quali la Procura Federale aveva spedito l'atto di deferimento. Il sig. Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società Cervinara, nel disconoscere le firme apposte sugli stessi avvisi, ha asserito, ancora una volta, di non aver ricevuto l'atto di deferimento da parte della Procura Federale. Sulla base dei cennati elementi, questo Tribunale ha ritenuto di consegnare a mano, al medesimo sig. Ricci, copia dell'atto di deferimento, nonché, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 19 ottobre 2015, alle ore 16,00. Il rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, ha dichiarato di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 19 ottobre 2015, ore 16,00, per cui

DISPONE

il rinvio al 19 ottobre 2015, ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.

N. 201. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CICCARELLI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NON TESSERATO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE ESPOSITO (CALCIATORE TESSERATO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FELICE PARISI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 31 luglio 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 23 giugno 2015, prot. 12510/980, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla prevista riunione (7 settembre 2015) è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente, il sig. Nicola Tambaro, in proprio ed in nome e per conto della società da lui rappresentata. Sono risultati assenti i sigg.: Ciccarelli Giuseppe, Esposito Raffaele, Parisi Felice e la società Sport Village, pur regolarmente convocati (a mezzo raccomandata postale A.R., in data 31.07.2015). Questo Tribunale, ai fini della decisione, ha rilevato che gli atti trasmessi dalla Procura Federale sono carenti dell'atto con il quale il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva, ha informato gli interessati dell'intenzione di procedere al deferimento, nonché della possibilità di produrre eventuali memorie di parte. Questo Tribunale, di conseguenza, ha ritenuto di dover richiedere, alla Procura Federale, di integrare la documentazione, per quanto di competenza e come innanzi specificato, per cui

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza alla Procura Federale, con la sospensione del procedimento, nelle more del riscontro da parte della Procura Federale.

RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2015 – DELIBERA DEL 21 SETTEMBRE 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Gianluca De Vincentiis, avv. Fancesco Mottola, dott. Serafino Mirone, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti.

N. 202. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO MIGLIOZZI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALERNO): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, PUNTO 1, DEL REGOLAMENTO A.I.A.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 19 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 13 maggio 2015, prot. 10387/664, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 7 luglio 2015 è stata presente la Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. È stato presente, altresì, il sig. Massimiliano Migliozi, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Salerno. Il rappresentante della Procura Federale, ha esposto i fatti, riportandosi all'atto di deferimento, mentre il sig. Migliozi, nel rinviare integralmente alla propria memoria difensiva, ha dichiarato di essere incorso in un errore e di essersi ravveduto soltanto allorché, innanzi "all'allora Commissione Disciplinare Territoriale", competente all'epoca dei fatti, gli erano state sottoposte le foto del campo sul quale avrebbe dovuto arbitrare la gara Real Oliveto Citra / Santa Cecilia Calcio dell'1.06.2013. Nelle sue conclusioni, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'inibizione per mesi sei a carico del sig. Massimiliano Migliozi. Orbene, rilevato che le predette società erano state entrambe penalizzate, sulla base del referto, non corrispondente al vero, del direttore di gara, dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché con l'ammenda di euro 150,00; preso atto che la delibera era stata impugnata, da entrambe le società, dinanzi all'allora competente Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che quest'ultima, nell'accogliere l'appello delle due società, aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale per le determinazioni in ordine al comportamento dell'arbitro Migliozi; osservato, altresì, che, nel corso delle indagini, è emerso, senza ombra di dubbio, che l'arbitro Massimiliano Migliozi ha riportato nel referto della suindicata gara notizie in stridente, sleale contrasto con la realtà, affermando che, dall'orario del suo arrivo, indicato nelle ore 16,20 ed addirittura fino alle ore 17,56, nella struttura del campo sportivo di Oliveto Citra non era presente nessuna delle due società che egli avrebbe dovuto dirigere, mentre, contrariamente a tale asserzione, è stato inequivocabilmente accertato che sia i calciatori delle squadre, sia i rispettivi dirigenti, negli orari suddetti, erano presenti presso l'effettiva struttura (campo sportivo comunale di Oliveto Citra), deputata allo svolgimento della gara; valutato che il suddetto arbitro, per marchiana superficialità, o per pervicace insistenza in dichiarazioni senza riscontro nella realtà, ha iniquamente determinato le predette conseguenze, di carattere sanzionatorio, a carico delle due società; premesso tutto quanto innanzi esposto, questo Tribunale, nel prendere atto della richiesta del rappresentante della Procura Federale dell'inibizione, per mesi sei, a carico del sig. Migliozi Massimiliano, ne condivide la commisurazione, per le esposte motivazioni, di obiettiva gravità

per chi, come un arbitro, avrebbe il dovere etico-sportivo di comportamento leale, serio, attento e scrupoloso, essendo assolutamente incompatibile, con la sua funzione ed il suo ruolo, il suo comportamento, come accertato dalla Procura Federale. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Massimiliano Migliozi, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Salerno, l'inibizione per mesi sei.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2015 – DELIBERE DEPOSITATE IL 21 SETTEMBRE 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, dott. Lucio Schiavone, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti; avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A.

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

153. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL AVERSANA – GARA INTERCASALI 2005 / REAL AVERSANA DEL 28.11.2014 – PROMOZIONE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Invero, il richiamato articolo dispone che non sono impugnabili, in alcuna sede, provvedimenti pecuniari inferiori ad euro 150,00, per le società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria ed a quelli regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Aversana; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

154. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO LACEDONIA – GARA LACEDONIA / REAL ARIANO IRPINO DEL 6.12.2014 – 1^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha chiesto l'annullamento dell'ammenda di euro 200,00, inflittale dal Giudice di prime cure in merito alla gara in epigrafe, sostenendo che non si sarebbe verificata, nella circostanza, una "vera rissa". In merito, il referto del direttore di gara, che, nell'ambito del diritto sportivo, configura fonte privilegiata di prova, afferma il contrario. Deve precisarsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della propria tesi, e che non si rinvergono, nell'atto d'impugnazione, elementi probatori che ne smentiscano le risultanze. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Lacedonia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

155. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA CASTELFRANCI – GARA POL. CASTELFRANCI / GALLUCCESE DEL 21.02.2015 – 1^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Invero, il richiamato articolo dispone che non sono impugnabili, in alcuna sede, provvedimenti pecuniari inferiori ad euro 150,00 per le società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria ed a quelli regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Pol. CastelfranCI; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

156. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILA NEW STARS 2008 / NUOVA SAN VITO SAPRI DEL 15.11.2014 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5.03.2015, pag. 1773), con la quale è stata rigettato, alla medesima società, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare di calciatore, agli effetti del tesseramento. Tale decisione è stata impugnata dalla società Vibovilla New Stars 2008 (con atto regolarmente inviato alla controparte, nel rispetto delle relative modalità), la quale ha ribadito, in questa sede di seconda istanza, la richiesta di un'ulteriore verifica, agli effetti del tesseramento, del calciatore Quintiero Giovanni, nato il 27.04.1993. Il Giudice di prime cure ha rilevato, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, quanto di seguito specificato: il citato Quintiero Giovanni, nato il 27.04.1993, sebbene sia stato inserito in distinta dalla società Nuova San Vito Sapri, con il n. 16, non ha preso parte alla gara in epigrafe, neppure per una frazione minima di gioco. Di conseguenza, la sua posizione, agli effetti del tesseramento, non ha influito sul regolare svolgimento della gara. Questa Corte, visti gli atti, letto il referto di gara, rilevato quanto dichiarato, con formale nota, dall'Ufficio Tesseramento, in merito alla posizione del nominato calciatore Quintiero

Giovanni, rilevata una sospetta posizione di "doppio tesseramento" del calciatore, nel senso che egli risulta essere tesserato a favore di due società diverse, violando le norme federali; tanto premesso, questo Collegio dispone che gli atti siano trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti su quanto innanzi specificato. P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars 2008; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti, di cui alla parte motiva.

157. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLANOVA 2006 – GARA VILLANOVA 2006 / BISACCIA DEL 22.02.2015 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha chiesto l'annullamento dell'ammenda di euro 145,00, inflittale dal Giudice di prime cure in merito alla gara in epigrafe. Dal ricorso prodotto, tuttavia, non si vincono elementi nuovi, tali da determinare la modifica, da parte di questo Collegio, della decisione del Primo Giudice, bensì solo osservazioni e proteste della reclamante, che, sul piano obiettivo, non possono essere valutate come rilevanti, ai fini del gravame. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Villanova 2006; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

158. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CENTRO STORICO AVELLINO – GARA RIZLA GROUP SERINO / CENTRO STORICO AVELLINO DEL 25.04.2015 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dall'istruttoria espletata, in essa inclusi gli atti depositati dalla reclamante, si evidenzia che i gravi episodi, riscontrati negli atti ufficiali, si sono effettivamente verificati. A parere di questa Corte, essi, anche se non hanno dato luogo ad una vera e propria rissa, sono stati caratterizzati anche da gesti violenti, i cui autori, però, sono stati attinti dalle rispettive sanzioni disciplinari. Quanto alla commisurazione della sanzione a carico del calciatore Di Nuzzo Vincenzo, questo Collegio, valutati tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame, ritiene meglio corrispondente alla sua effettiva gravità la squalifica per quattro giornate di gara. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Centro Storico Avellino, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Di Nuzzo Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

159. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING VESUVIO – GARA SPORTING VESUVIO / JUVÉ DOMIZIA DEL 15.02.2015 – UNDER 17

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riduzione dell'ammenda di euro 300,00, inflittale dal Giudice di prime cure in merito alla gara in epigrafe, in quanto a suo parere quantificata in misura eccessiva, essendo essa nell'ambito di un Campionato giovanile. Questo Corte, viceversa, in ragione dell'obiettiva gravità della vicenda in esame, ritiene che l'impugnata sanzione pecuniaria debba considerarsi equamente commisurata. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Vesuvio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

160. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA FAICCHIO – GARA POL. FAICCHIO / RINASCITA BONEA DEL 10.05.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, per sette gare, inflitta dal Giudice di prime cure, in relazione alla gara in epigrafe, al calciatore Palmieri Domenico. Dall'istruttoria espletata, viceversa, non sono emersi elementi nuovi, meritevoli di attenzione, idonei a determinare una diversa quantificazione della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, che appare equa e proporzionata ai fatti contestati. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. Faicchio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

* * * * *

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 25 settembre 2015.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario
Paolo De Fiore**

